

STATUTO

ALBANUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NOGARA VR VIA CASELLE 53

Numero REA: VR - 415608

Codice fiscale: 04383750231

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-06-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B) al n. 22020

Rep. e n. 16314

Racc.

STATUTO DI COOPERATIVA SOCIALE

finalizzata alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi

(art.1, c.1 lett.a), l.381/1991)

TITOLO 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita una Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata: "ALBANUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sigla "COOP. ALBANUOVA".

La sede legale della Cooperativa è in Nogara (VR).

La Cooperativa potrà istituire anche altrove, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.

La Cooperativa è retta con i principi della mutualità e cooperazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, e nel perseguire gli scopi sociali si adeguerà all'evoluzione delle normative di settore.

ARTICOLO 2

La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata oltre il predetto termine ovvero sciolta prima della scadenza con delibera dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO 2

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3

Scopo della Cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Operando secondo i principi della mutualità e cooperazione, la Cooperativa intende organizzare un'impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della predetta legge.

La Cooperativa si propone altresì di incrementare la coscienza cooperativa nell'ambito della propria sfera d'azione, nello spirito di solidarietà cristiana ed interculturale, e di soddisfare le esigenze economiche, culturali e ricreative dei soci e delle loro famiglie, favorendo la crescita ed il miglioramento delle loro condizioni umane, morali, economiche, sociali e materiali attraverso l'organizzazione e l'esercizio di altre attività imprenditoriali.

I soci cooperatori intendono perseguire gli scopi sociali anche promuovendo nuove occasioni di lavoro per se stessi, ed eventualmente anche per altri lavoratori. Le prestazioni dei soci cooperatori in favore della Cooperativa possono avvenire sia sotto forma di lavoro subordinato, sia sotto forma di collaborazione autonoma, sia sotto forma di prestazioni volontarie.

La Cooperativa può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma e/o volontaria anche di lavoratori non soci.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e del Regolamento interno.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo aderendo ad organismi ed enti economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 4

Oggetto della Cooperativa sono le attività di seguito indicate, da effettuare avvalendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori:

a) svolgere servizi e fornire prestazioni di assistenza, recupero, consulenza, sostegno, terapia, riabilitazione e socializzazione, sia domiciliare che presso strutture pubbliche e private, quali, a puro titolo di esempio e non limitativo, case di riposo, ospedali, comunità di ogni tipo, e più in generale, in sedi debitamente autorizzate, a profughi, anziani, disabili, portatori di handicap, minori, adulti, famiglie e gruppi o comunque a soggetti con difficoltà fisiche, psichiche o di inserimento sociale;

b) gestire, in ogni modo, centri di accoglienza, case di riposo o strutture simili rivolte ad anziani, disabili, portatori di handicap, minori e famiglie o comunque a soggetti con difficoltà fisiche, psichiche o di inserimento sociale;

c) fornire i servizi e le prestazioni di cui ai punti precedenti del presente articolo anche in caso di degenza presso strutture, pubbliche o private, sanitarie, socio - assistenziali, educative, ricreative e comunque previste dalla normativa vigente;

d) promuovere l'associazionismo fondato sull'interesse sociale collettivo e/o dei singoli, affiancandoli nella fase di costituzione e di sviluppo, offrendo servizi di consulenza tecnica, amministrativa e giuridica e di gestione temporanea dei servizi;

e) collegare ed integrare, sia temporaneamente che in maniera duratura, le proprie attività con altri enti ed organizzazioni aventi scopi affini e complementari con quelle della Cooperativa;

f) svolgere attività di consulenza, formazione, orientamento ed aggiornamento professionale a vantaggio della collettività locale, ed in particolare degli operatori che svolgono attività a favore della società presso strutture ed enti pubblici e privati;

g) procurare prevalentemente ai soci, ma anche ai non soci, luoghi di convegno e spazi di ricreazione ed in genere adatti all'esplicazione del tempo libero e favorire l'aggregazione delle persone, in particolare adolescenti, giovani ed anziani, provvedendo direttamente o indirettamente alla gestione delle attività connesse, ivi comprese l'apertura di spazi espositivi e di piccola vendita e la somministrazione di alimenti e bevande;

h) gestire, direttamente o in collaborazione con altri enti ed organizzazioni, iniziative ed attività di carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo;

i) gestire ed organizzare iniziative culturali di vario genere;

j) organizzare iniziative di promozione sociale e culturale del territorio ed ogni attività volta a favorire la valorizzazione della cultura locale e dell'interculturalità;

k) editare, anche in forme multimediali ed innovative, opere ed elaborati inerenti le attività e gli scopi cooperativistici;

l) promuovere ed organizzare centri ricreativi estivi, dopo-scuola, biblioteche, circoli ricreativi, attività innovative/integrative e complementari ai servizi strutturati, corsi tecnici e professionali per conseguire gli scopi sociali della Cooperativa;

m) gestire, con ogni forma contrattuale, stabilimenti balneari, montani o altri, per istituirci case di vacanza, case per ferie, colonie e simili;

n) gestire direttamente o indirettamente bar, mense, luoghi di ritrovo e consumazione di alimenti e bevande;

o) stimolare la qualificazione professionale e l'inserimento sociale di tutti i soci e delle loro famiglie, con particolare riguardo a coloro che si trovano in stato di bisogno, organizzando direttamente o indirettamente corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione professionale.

La Cooperativa potrà, nel rispetto delle leggi vigenti, svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.

ARTICOLO 5

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori:

a) le persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, abbiano capacità giuridica, esercitino o possano esercitare attività attinenti alla natura della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e comunque attivamente cooperare al suo servizio ed al suo sviluppo;

b) gli enti o le associazioni che intendono collaborare attivamente per il conseguimento delle finalità cooperative.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in un'apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Possono altresì essere ammessi come soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal Libro soci. I soci sono pertanto tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dall'articolo 6.

ARTICOLO 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

A) per le persone fisiche:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, professione, codice fiscale e cittadinanza;
- versamento della tassa di ammissione;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- dichiarazione della propria volontà di assumere una delle seguenti qualifiche: socio cooperatore prestatore di lavoro;

socio cooperatore volontario;

B) per le persone giuridiche:

- denominazione o ragione sociale, sede legale, attività effettivamente esercitata, codice fiscale;
- delibera di autorizzazione con le indicazioni della persona fisica designata a rappresentare l'ente, organismo o persona giuridica;
- versamento della tassa di ammissione;
- copia dello statuto dell'ente, organismo o persona giuridica.

ARTICOLO 7

L'ammissione del socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il quale decide, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 10, sulla domanda con obbligo di motivazione.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel Libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 8.

Con il fatto di aver chiesto ed ottenuto la qualifica di socio, lo stesso dichiarerà di conoscere e di accettare integralmente ed incondizionatamente il presente statuto ed il regolamento interno.

ARTICOLO 8

Il socio ammesso deve versare l'importo della quota sociale sottoscritta e l'eventuale altra quota per spese amministrative fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano

stati effettuati i predetti versamenti, la delibera del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 7 diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

ARTICOLO 9

Il socio non può cedere la sua quota, che è solo nominativa, ai terzi. La predetta quota non potrà essere sottoposta a pegno o vincolo senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 10

I soci, nei confronti della Cooperativa, sono obbligati ad osservare le norme portate dalle leggi vigenti.

E fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società che perseguano identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione. Tale limite non si applica ai soci persone giuridiche.

E altresì vietato ai soci di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operano in concorrenza con la Cooperativa, nonché di svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 11

La qualità di socio si perde per morte della persona fisica o scioglimento della persona giuridica, per recesso o per esclusione.

ARTICOLO 12

Il recesso è consentito nei casi previsti dalla legge e quando ricorrano giustificati motivi il cui apprezzamento è rimesso al Consiglio di Amministrazione. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio cooperatore può recedere nei seguenti casi:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso ha effetto con la chiusura dell'anno sociale in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 13

L'esclusione di un socio può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione solamente nei casi previsti dalla legge ovvero quando gravi inadempienze da parte del socio stesso la giustificano. Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione opererà nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dal contratto sociale;
- b) che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte consecutivamente alle Assemblee regolarmente convocate;
- c) che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10;
- e) che nello svolgimento del proprio lavoro commetta mancanze disciplinari di particolare gravità;
- f) che in qualunque modo arrechi gravi danni materiali alla Cooperativa;
- g) che, dopo la sua assunzione della qualifica di socio, sia stato condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio e le persone,

commessi anche al di fuori del rapporto sociale.

L'esclusione del socio cooperatore determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro.

La causa di esclusione di cui ai punti e) e g) non si applica ai soci persone giuridiche.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con atto motivato e diventa operante, limitatamente al socio escluso, dalla data di annotazione sul Libro soci.

ARTICOLO 14

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Contro le predette deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è fatta salva la facoltà degli interessati di ricorrere all'autorità giudiziaria ai sensi del codice civile; detto ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e non ha effetto sospensivo.

ARTICOLO 15

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota sociale effettivamente versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventi operante, e comunque in misura non superiore al valore nominale della quota stessa.

I soci receduti o esclusi non avranno diritto ad alcuna partecipazione al fondo di riserva.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

ARTICOLO 16

In caso di morte del socio cooperatore succederanno, secondo il diritto comune, gli eredi del defunto, i quali avranno diritto alla liquidazione della quota da lui effettivamente versata, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

ARTICOLO 17

I soci receduti o esclusi, nonché gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei sei mesi indicati nei precedenti articoli 15 e 16.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione comprovante che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine di cui al primo comma e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

TITOLO 4

TRATTAMENTO DEI SOCI

ARTICOLO 18

In considerazione della peculiare posizione del socio cooperatore quale lavoratore associato, la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento interno, ferme restando le norme inderogabili di legge in materia di lavoro.

Il regolamento di cui al comma precedente, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci a maggioranza

semplice dei presenti.

Le previsioni di questo articolo e del seguente non si applicano ai soci persone giuridiche.

ARTICOLO 19

Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale, ferme restando in ogni caso le competenze dell'Assemblea in tema di riduzione degli organici in attuazione di programmi di mobilità.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al comma precedente, il socio cooperatore ha diritto di precedenza, per la riammissione al lavoro, rispetto all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci cooperatori lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma la Cooperativa chiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

Il regolamento potrà contenere, con tassativo rispetto delle norme legislative in merito e in funzione anche delle precise mansioni attribuite, l'addebito ai soci di sanzioni o danni che i medesimi causino alla Cooperativa, per dolo o per colpa, durante la prestazione di lavoro.

TITOLO 5

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 20

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 21

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, il luogo, nonché la data della prima e della seconda convocazione, la quale deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione, da inviarsi a ciascun socio, almeno otto giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo risultante dal libro soci.

In aggiunta a tali forme di pubblicità, la Cooperativa cura che l'avviso di convocazione venga effettuato tramite altri mezzi di comunicazione quali: consegne manuali, a mezzo e-mail, pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la Cooperativa.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa sempre validamente costituita quando siano presenti tutti i soci, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 22

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio

preventivo;

- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura dei gettoni di presenza o degli emolumenti e la retribuzione annuale da corrispondere nel triennio, rispettivamente, agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi per la loro carica o incarichi speciali ed attività collegiale;
- 4) approva o modifica il regolamento previsto dal presente statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
- 7) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 8) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'adozione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale e sulla loro attuazione.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi, ovvero eccezionalmente e per speciali motivi, entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci. In quest'ultimo caso, se gli Amministratori non vi provvedono, l'Assemblea sarà convocata dal Collegio Sindacale e l'avviso di convocazione dovrà essere inviato con le modalità di cui all'articolo 21, almeno venti giorni prima dell'adunanza.

ARTICOLO 23

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
- sulla nomina e sulle funzioni dei Liquidatori;
- nonché su quanto previsto di propria competenza dalla legislazione vigente.

Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio consuntivo e preventivo devono essere illustrati dagli Amministratori, nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, negli otto giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 24

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà degli iscritti nel Libro soci.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Tuttavia sono sempre necessari la presenza diretta o per delega di almeno la metà più uno dei soci ed il voto favorevole dei tre quinti dei soci presenti o rappresentati per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento anticipato e la liquidazione della Cooperativa.

ARTICOLO 25

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel Libro soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale di Assemblea.

ARTICOLO 26

Le votazioni si fanno normalmente per alzata di mano o per appello nominale, ma sempre a voto palese.

ARTICOLO 27

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vicepresidente ed in loro assenza da un socio eletto dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un segretario e quando occorrono, due scrutatori.

Alle adunanze assembleari sia ordinarie che straordinarie potrà partecipare chiunque il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno invitare, senza diritto di voto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 28

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo della Cooperativa ed è composto da tre ad un massimo di nove Consiglieri. Gli Amministratori devono essere comunque sempre scelti tra i soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da un anno a tre anni, secondo le decisioni di volta in volta assunte dall'Assemblea; in assenza di esplicita decisione si intenderà eletto per un mandato di tre anni.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono sempre rieleggibili e possono essere revocati in qualsiasi momento dall'Assemblea.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli Amministratori spetta all'Assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare gli emolumenti dovuti a quelli fra i suoi componenti che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Cooperativa.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente e può delegare, determinandole nella deliberazione, alcune delle proprie attribuzioni ad uno o più

Amministratori.

ARTICOLO 29

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte che lo ritiene utile e quando ne sia fatta domanda da almeno un quinto dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera o fax, indicante l'ordine del giorno, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con qualunque mezzo, purché i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti;

il voto è di norma palese e non può essere dato per rappresentanza. Nelle votazioni a parità di voti prevale il voto del Presidente.

I Consiglieri che si astengono dalla votazione, concorrono a determinare il numero legale per la validità della riunione, ma non concorrono a determinare la maggioranza agli effetti dell'esito della votazione stessa.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono allo loro sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima adunanza assembleare.

Se viene meno la maggioranza dei componenti eletti dall'Assemblea sociale nel Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare d'urgenza

L'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Consigliere, che senza giustificato motivo non partecipi a due riunioni consecutive, potrà essere dichiarato decaduto con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 30

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

A puro titolo esemplificativo, ma non limitante, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea sociale;
 - b) redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
 - c) compilare il regolamento interno previsto dal presente statuto;
 - d) deliberare e stipulare tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale, ed in particolare:
 - vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali;
 - compiere ogni e qualsiasi operazione, compresi i contratti di leasing, presso qualsiasi istituto di credito;
 - aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa la richiesta di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie;
 - cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
 - e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
 - f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
 - g) conferire procure per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 31;
 - h) assumere e licenziare il personale della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
 - i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
 - j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea dei soci;
 - k) deliberare l'istituzione di attività per la raccolta di prestiti da soci, nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
 - l) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
 - m) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.
- Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente o ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché, con speciale procura ad altri per singoli atti o categorie di atti. La delega non potrà riguardare i seguenti atti:
- l'acquisto, l'alienazione e gli atti dispositivi a qualsiasi titolo di beni immobili, nonché di aziende o rami di azienda;
 - la conclusione di contratti di locazione e conduzione, anche finanziaria, di beni immobili;
 - la costituzione di garanzie reali e personali, anche nell'interesse della Società, e la rinuncia a garanzie date da terzi;
 - l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni in altre Società, imprese o enti ed atti dispositivi degli stessi.

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 31

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi dell'articolo 28 del presente statuto, ha la rappresentanza e la firma sociale.
Pertanto, a puro titolo esemplificativo, il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando quietanze liberatorie. Egli ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione; porgere querela per reati non perseguibili d'ufficio perpetrati in danno alla Cooperativa.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

IL COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 32

Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, anche fra i non soci.
Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.
I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 33

Il Collegio Sindacale deve:
- controllare l'amministrazione della Società;
- vigilare sull'osservanza delle leggi e del presente statuto;
- accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- partecipare a norma di legge alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle adunanze assembleari ed assolvere a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.
Il Collegio Sindacale può altresì richiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
I Sindaci devono accertare almeno ogni trimestre la consistenza e l'esistenza dei valori in cassa e possono in qualsiasi momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.
Di ogni verifica ed ispezione, anche individuale, dovrà essere compilato un verbale da inserirsi nell'apposito Libro.

TITOLO 6

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 34

Il patrimonio sociale della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore ad euro 52,00 (cinquantadue virgola zero centesimi), né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci cooperatori;
b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione;
c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione, dai versamenti a titolo di sovrapprezzo, dalle quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi, nonché agli eredi dei soci cooperatori defunti;
d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri o investimenti futuri;
e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

ARTICOLO 35

Il capitale sociale sottoscritto in denaro dovrà essere versato in un'unica soluzione, e più precisamente all'atto della sua sottoscrizione.

Esso può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e/o di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ARTICOLO 36

Le quote sociali sono sempre nominative e non possono essere cedute ad altri soci o a terzi con effetto verso la Società Cooperativa senza il preventivo consenso del Consiglio di Amministrazione.

Esse si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima Cooperativa e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

La responsabilità patrimoniale di ciascun socio nei confronti dei terzi è limitata al valore delle quote sociali delle quali è titolare.

Ogni socio può possedere più di una quota sociale entro il limite massimo di valore stabilito dalla normativa vigente.

ARTICOLO 37

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della Società.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese ed i costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

L'Assemblea delibera altresì sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile fra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento;
- b) il tre per cento, e comunque una quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, ai fini mutualistici di cui al codice civile;
- d) all'erogazione di dividendi ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dalle vigenti norme di legge in materia;
- e) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, ad un aumento gratuito delle quote sottoscritte e versate dai soci, nel tassativo limite massimo della variazione dell'Indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
- f) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto della normativa vigente in tema di lavoro e previdenza sociale.

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti

dall'apposito regolamento;

g) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'Assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d), e), f), e g), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

Le somme ripartite o da ripartire fra i soci potranno essere destinate, previa delibera dell'Assemblea, all'aumento del capitale sociale fino al massimo consentito dalle leggi vigenti.

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2514 del codice civile è fatto divieto di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

TITOLO 7

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 38

Ogni controversia che potesse sorgere tra la Cooperativa ed i soci, i loro eredi, gli Amministratori o i Liquidatori, relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o alla risoluzione del contratto sociale e del presente statuto, purché non si tratti di materia inderogabilmente riservata all'Autorità Giudiziaria, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due d'accordo o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Verona ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale di Verona provvederà inoltre alla nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto entro trenta giorni dalla richiesta dell'altra parte.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura.

Se vi sia accordo in proposito tra le parti, la risoluzione delle eventuali controversie potrà essere demandata ad unico Arbitro che giudicherà come amichevole compositore equitativamente senza formalità di procedura.

Le decisioni degli Arbitri sono inappellabili.

TITOLO 8

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 39

L'Assemblea può deliberare lo scioglimento della Cooperativa.

La deliberazione deve essere assunta con la maggioranza dei voti validi prevista dalla legge.

ARTICOLO 40

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Cooperativa, dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ARTICOLO 41

In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 37 del presente statuto, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO 9

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 42

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare apposito regolamento sottoponendolo successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

ARTICOLO 43

Le clausole mutualistiche di cui agli articoli 34, 37, 41, sono inderogabili e devono essere osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi vigenti, in particolare delle leggi speciali sulla Cooperazione.

F.to Stefano Gardona

F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.)